

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai Signori:

- Avv. Paolo Carbone - Presidente
- Avv. Sebastiano Artale - Arbitro
- Avv. Alessandro Veronese - Arbitro

costituitosi il 6 febbraio 2020 presso la sede della Camera Arbitrale, sita presso l'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione, con sede in Via Marco Minghetti, n. 10, 00187 Roma, ha emesso il seguente

LODO ARBITRALE DEFINITIVO

per la decisione delle controversie insorte tra

la **Summano Sanità S.p.A.** – di seguito, per brevità, indicata solo come Summano o come Impresa -, con sede legale in via dell'Industria, n. 2, 36057 Arcugnano (VI), codice fiscale n. 03424360240, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa – giusta procura in calce alla *domanda di arbitrato e contestuale nomina di Arbitro* - dall'Avv. Alfredo Biagini (codice fiscale BGNLRD59L20H501T, PEC alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org, fax 041/5212901) e dall'Avv. Francesco Balasso (codice fiscale BLSFNC87L26L840C, PEC francesco.balasso@venezia.pecavvocati.it, fax 041/5212901) ed elettivamente presso lo studio dei suddetti Professionisti, sito in Santa Croce, n. 466/G, 30135 Venezia,

- attrice -

e

l'**Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana** – già Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino, di seguito, per brevità, indicata anche solo come Azienda, come U.L.S.S. o come Concedente -, con sede legale in via dei Lotti, n. 40, 36061 Bassano del Grappa (VI), codice fiscale 00913430245, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale, rappresentata e difesa – giusta procura stesa su foglio separato, ai sensi dell'art. 83, comma 3°, cod. proc. civ., - dall'Avv. Prof. Luigi Garofalo (codice fiscale GRFLGU56A24L407D, PEC [1](mailto:segrete-</p></div><div data-bbox=)

ria@pec.studiogarofalo.eu, fax 0422/411045) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto Professionista, sito in via Castelmenardo, n. 55, 31300 Treviso

- **convenuta** -

in relazione al *contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'U.L.S.S. 4 – Alto vicentino* sottoscritto - con sottoscrizione autenticata nelle firme per atti della Notaia Anna Maria Fiengo, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, repertorio n. 61.702 - stipulato tra la Summano Sanità S.p.A. e la Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” in Thiene, in data 12 novembre 2007, e registrato telematicamente il giorno 12 novembre 2007, al n. 3586, serie 1T, Ufficio delle entrate competente, Thiene.

Svolgimento del procedimento

Lo svolgimento del procedimento, sino alla data del 10 luglio 2020 - di sottoscrizione del lodo non definitivo che, giusta il relativo verbale, è stato depositato presso la Camera Arbitrale il 14 luglio 2020, cui ha fatto seguito il deposito di n. 2 fogli di appendici contenenti grafici – è stato già esposto nel predetto lodo non definitivo. In questa sede - richiamato quanto già rappresentato nello “svolgimento del procedimento” del lodo non definitivo -, prima di illustrare l’ulteriore sviluppo del procedimento successivo all’indicata data del 10 luglio 2020, appare opportuno riprodurre i quesiti formulati dalle parti, quesiti cui con il presente lodo definitivo si deve dare risposta.

Al riguardo, occorre rammentare che con istanza di arbitrato datata 29 ottobre 2018, notificata il successivo 30 ottobre 2018, l’Impresa ha formulato i seguenti due quesiti: **QUESITO N. 1** - *Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se, in considerazione delle ragioni esplicate nell'esposizione che precede e di quanto sarà ulteriormente illustrato con gli scritti difensivi, sussiste il diritto di Summano Sanità S.p.A. di vedersi riconosciuto, per quanto attiene al periodo 2012 - 2016, l'importo relativo alla revisione del corrispettivo contrattuale per fornitura di energia elettrica e termica.*

Per l'effetto, in caso di esito positivo, condanni, se del caso previa integrazione della formula revisionale prevista in contratto, l'Azienda U.L.S.S. 7 "Pedemontana", al versamento a beneficio di Summano Sanità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €

2.280.353,82, ovvero della diversa maggiore o minore somma accertata quale dovuta e/o ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori.

QUESITO N. 2 - *Dica l'Ecc.mo Collegio Arbitrale se le spese di funzionamento del Collegio, ivi compreso l'onorario per gli arbitri, debba rimanere a carico dell'Azienda U.L.S.S. 7 "Pedemontana", in persona del legale rappresentante pro tempore, che con il proprio comportamento ha reso necessario il giudizio arbitrale», mentre l'Azienda - in data 11 febbraio 2020 - ha prodotto un Atto di formulazione delle domande con il quale ha chiesto «il rigetto di tutte le pretese azionate da Summano Sanità s.p.a nella presente controversia, perché infondate in fatto e in diritto, nonché la condanna della stessa Summano a versare alla parte convenuta quanto eventualmente risulti aver percepito dalla stessa in eccesso rispetto alla corretta applicazione dell'istituto della revisione prezzi;*

- la rifusione delle spese di arbitrato, di difesa e di eventuale C.T.U. e C.T.P.».

Nel corso del procedimento, l'Azienda, con la memoria conclusionale - ove l'aggiornamento dei due servizi per cui è causa debba essere effettuato con applicazione degli indici NIC specifici nella percentuale dello 89,95% - ha indicato l'importo che ritiene di aver corrisposto in eccesso nella somma di € 338.709,32 per l'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica e di € 1.358.796,77 per il servizio energia termica; ove invece per il calcolo dell'aggiornamento dei corrispettivi di entrambi i servizi si debba applicare la medesima formula prevista dal capitolato speciale per il solo servizio di energia termica, l'Azienda ha indicato quale importo corrisposto in eccesso per il servizio energia elettrica l'importo di € 311.277,78 e per il servizio energia termica l'importo di € 1.234.865,70.

Con il lodo non definitivo, il Collegio Arbitrale ha deciso quanto segue:

1. *«la sede del Collegio Arbitrale è fissata presso la sede della Camera Arbitrale, istituita presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, n. 10, Roma;*
2. *accerta la validità e l'efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 33.4 del contratto innanzi indicato;*
3. *integra la clausola relativa alla revisione dei prezzi nel senso che il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi all'indice NIC 04510 Energia elettrica e che il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia termica debba essere effettuato*

con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice 04521 gas naturale e gas di città, assumendo - per entrambi i servizi - quale anno di riferimento l'anno 2005;

- 4. si riserva di nominare un consulente tecnico d'ufficio per il concreto sviluppo dei relativi calcoli al fine di determinare gli importi di aggiornamento per il periodo 2012-2016;*
- 5. si riserva ogni ulteriore determinazione in rito e in merito e rinvia al lodo definitivo la decisione di ogni diversa questione o domanda, ivi compresa quella relativa alle spese del presente procedimento;*
- 6. poiché è stato emesso un lodo non definitivo, ai sensi dell'art. 820, comma 4°, lett. c), cod. proc. civ., il Collegio differisce il termine di emissione del lodo di giorni 180 (cento ottanta), che - pertanto - viene a spirare domenica 31 gennaio 2021;*
- 7. il Collegio delega il Presidente Avv. Paolo Carbone a curare il deposito del lodo non definitivo presso la Camera Arbitrale».*

Con ordinanza presidenziale del 28 luglio 2020, il Collegio - rilevato che sulla scorta dei criteri indicati nel lodo non definitivo le parti potevano sviluppare direttamente i relativi calcoli per la determinazione degli importi circa gli aggiornamenti dei corrispettivi del “servizio energia termica” e del “servizio energia elettrica” e che ciò avrebbe consentito al Collegio di evitare la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio per lo svolgimento di tali incombenze - ha invitato ciascuna delle parti a comunicare a ciascun Arbitro, mediante messaggio da inviare agli indirizzi di posta elettronica certificata che erano già stati partecipati, se fossero pervenuti di comune accordo a determinare, con applicazione dei criteri indicati nel lodo non definitivo, gli importi degli aggiornamenti relativi al “servizio energia termica” e al “servizio energia elettrica” e dei relativi interessi nonché i relativi calcoli sia per l’aggiornamento dei corrispettivi dei due servizi, sia per gli interessi.

Con la medesima ordinanza, il Collegio ha rappresentato che in difetto della comunicazione anche di una sola delle Parti, il Collegio si è riservato ogni ulteriore provvedimento per lo sviluppo del procedimento.

Con nota del 21 settembre 2020, il difensore della Summano Sanità S.p.A. ha comunicato l’impossibilità di sviluppare di comune accordo i calcoli relativi agli aggiornamenti dei due servizi innanzi indicati e con ordinanza del 23 ottobre 2020 il Collegio ha nominato un consulente tecnico d’ufficio, cui ha posto i seguenti quesiti:

“esaminati gli atti tutti del procedimento arbitrale nonché il lodo non definitivo sottoscritto in data 10 luglio 2020 e, giusta il relativo verbale di deposito, depositato presso la Camera Arbitrale il 14 luglio 2020, il CTU

1. – limitatamente al periodo 2012-2016 ed assumendo, per entrambi i servizi, a base di calcolo l'anno 2005 – a) accerti quali importi siano stati corrisposti dalla USLL n. 7 Pedemontana alla Summano Sanità S.p.A. per i due servizi “servizio energia termica” e “servizio energia elettrica”; b) calcoli l'importo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica con applicazione dei dati relativi all'indice NIC 04510 Energia elettrica; c) calcoli l'importo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia termica con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice NIC 04521 gas naturale e gas di città; d) detragga dalla sommatoria dei due importi determinati come da lettere b) e c) l'ammontare eventualmente corrisposto dalla USLL n. 7 Pedemontana alla Summano Sanità S.p.A. a titolo di aggiornamento dei corrispettivi relativi ai due servizi – energia termica ed energia elettrica – relativamente alle prestazioni eseguite nel periodo 2012-2016; e) sull'importo risultante in esito a tale detrazione, con applicazione degli interessi di cui al d. lgs. 21 novembre 2002 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, calcoli gli interessi a partire dalla data del 5 ottobre 2017 – data in cui la Summano Sanità S.p.A. ha formulato ricorso al TAR Veneto, costituente atto di costituzione in mora, sino alla data di emissione della relazione peritale definitiva;

2. autorizza il nominato CTU, nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, ad acquisire tutti gli atti strettamente necessari per l'espletamento del compito affidatogli;

3. dispone che le parti possano designare propri Consulenti tecnici di Parte entro il termine di inizio delle operazioni peritali, comunicandone – a mezzo pec – i nominativi e i recapiti agli Arbitri e al CTU (ove questi non abbia un indirizzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo posta elettronica, purché con conferma dell'avvenuta ricezione e lettura);

4. dispone che il CTU debba inviare ai Consulenti tecnici di parte – ove nominati – la propria relazione peritale provvisoria entro i sessanta giorni – ovvero entro il diverso termine che sarà definito al momento dell'assunzione dell'incarico - decorrenti dalla data di inizio delle operazioni peritali;

5. dispone che i Consulenti tecnici di parte – ove nominati - debbano trasmettere al CTU le proprie osservazioni alla relazione peritale provvisoria entro i venti giorni decorrenti dalla data di trasmissione ad essi della stessa da parte del CTU;

6. dispone che il CTU trasmetta agli Arbitri e ai difensori delle parti – mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata degli Arbitri e dei difensori risultanti dagli atti – la relazione peritale definitiva entro i venti giorni decorrenti dalla ricezione delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte alla relazione peritale provvisoria;

7. dispone che le parti possano produrre una memoria conclusionale – contenente anche eventuali osservazioni alla relazione peritale definitiva - mediante la produzione di una memoria da produrre allo scadere del ventesimo giorno successivo alla ricezione della relazione peritale definitiva;

8. fissa per la formalizzazione dell'incarico al nominato CTU l'udienza del 28 ottobre 2020, ore 11,30 con l'avvertenza che tale udienza si terrà con utilizzo della piattaforma informatica Teams e delega il Presidente a trasmettere al designato CTU, anche in via telematica copia di tutti gli atti del procedimento, del lodo non definitivo del 10 luglio 2020, depositato il successivo 14 luglio 2020;

9. atteso che con il presente atto è stata disposta una consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 820, comma 4°, lett. b), cod. proc. civ., il Collegio differisce il termine di emissione del lodo – attualmente scadente domenica 31 gennaio 2021 - di giorni 180 (cento ottanta), e – pertanto – tale termine viene a spirare sabato 30 luglio 2021”.

In occasione dell'udienza del 28 ottobre 2020, il Collegio ha nominato il Consulente tecnico designato dalla Camera Arbitrale, ha fissato i termini per lo svolgimento della consulenza, ha rammentato alle parti i termini per la nomina dei propri consulenti di parte.

Con l'ordinanza collegiale del 23 ottobre 2020, il Collegio ha fissato i seguenti termini:

- a) termine per la trasmissione ai Consulenti tecnici di parte della relazione peritale provvisoria: 8 gennaio 2021;
- b) termine per la formulazione delle osservazioni alla relazione peritale provvisoria da parte dei CTP: 28 gennaio 2021;
- c) termine per la produzione da parte del CTU della relazione peritale definitiva: 17 febbraio 2021;
- d) termine per le difese delle parti per il deposito della comparsa conclusionale: 9 marzo 2021.

Con messaggio di posta elettronica certificata a firma del CTP della U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, questi ha richiesto al CTU una proroga di sette giorni, decorrenti dal 12 febbraio 2021, del termine di produzione delle osservazioni alla relazione peritale provvisoria, istanza della quale il CTU ha informato il Collegio con messaggio di posta elettronica certificata del 13 febbraio 2021, chiedendo indicazioni al riguardo.

In ragione di quanto appena indicato, il Presidente del Collegio - con ordinanza del 15 febbraio 2021, assunta d'intesa con gli altri Arbitri -, sebbene la richiesta fosse stata formulata in ragione del ritardo con il quale il CTP della U.L.S.S. n. 7 Pedemontana aveva scaricato la relazione

peritale provvisoria, tempestivamente trasmessa dal CTU e ritenuto, comunque non opportuno comprimere il contraddittorio, ha accolto l'istanza e ha ridefinito il calendario del procedimento nei termini qui di seguito indicati:

1. termine per la produzione delle osservazioni dei CTP alla relazione peritale provvisoria: entro il 22 febbraio 2021;

2. deposito e trasmissione agli Arbitri e ai difensori delle parti della relazione peritale definitiva – che, ovviamente, tenesse conto delle osservazioni formulate dalle parti -: entro il 14 marzo 2021;

3. produzione e deposito di memoria conclusionale – contenente anche eventuali osservazioni alla relazione peritale definitiva -: entro il 5 aprile 2021;

precisando che le modalità di produzione e deposito delle osservazioni alla relazione peritale provvisoria, della relazione peritale definitiva e della memoria conclusionale, doveva aver luogo in conformità alle indicazioni contenute nei precedenti atti del Collegio.

Con istanza datata 15 marzo 2021, l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana ha richiesto se la memoria conclusionale *«oltre a venire scambiata tramite invio via PEC agli Arbitri e ai difensori di controparte, debba essere prodotta presso la Camera Arbitrale ANAC o presso lo Studio del Presidente del Collegio e se, in tal caso, il termine del 5 aprile 2021 si intenda o meno rinviato al primo giorno feriale successivo (6 aprile 2021)»*.

A tali quesiti il Collegio ha dato risposta con ordinanza presidenziale - concordata con gli altri Arbitri - del 15 marzo 2021 ed ha disposto che:

1. ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ. la produzione e il deposito di memoria conclusionale – contenente anche eventuali osservazioni alla relazione peritale definitiva – dovesse aver luogo entro il 6 aprile 2021;
2. la memoria conclusionale, ed ogni altra memoria, di cui il Collegio avesse disposto la produzione, doveva essere inviata via PEC a ciascuno degli Arbitri e scambiata a mezzo PEC con i difensori di controparte, mentre due originali di ciascun atto, in bollo, dovevano essere prodotti presso lo Studio del Presidente del Collegio, sito in via Guido d'Arezzo, n. 28, 00198 Roma.

Il Collegio ha altresì indicato le modalità di produzione di ciascuna memoria.

Entro il termine così precisato, entrambe le parti hanno prodotto la propria memoria conclusionale e con ordinanza presidenziale del giorno 8 aprile 2021 – assunta di comune accordo con gli altri Arbitri – è stata fissata l'udienza di discussione orale della controversia per il giorno 22 aprile

2021, ore 16,30, con la precisazione che essa si sarebbe svolta da remoto utilizzando la piattaforma Teams.

In occasione dell'udienza del 22 aprile 2021, le parti hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni come da verbale e il Collegio s'è riservato ogni decisione in rito e in merito.

Motivi della decisione

1. L'Azienda ha formulato una pluralità di osservazioni alla relazione peritale e, in ragione di esse, ha eccepito la nullità della consulenza o, quanto meno, l'erroneità ed inattendibilità della stessa, chiedendone la rinnovazione o che il CTU fosse chiamato a rendere chiarimenti.

Attesa la pluralità delle osservazioni formulate dall'Azienda, è necessario esaminarle analiticamente.

2. Ha affermato la ULSS che il CTU avrebbe modificato la base di calcolo rispetto alla quale effettuare l'aggiornamento dei canoni.

Tale osservazione prende la mosse da un passaggio del lodo non definitivo, ove il Collegio ha affermato che poiché *«la comune volontà delle parti risulta nel caso di specie, come già detto, inequivocabilmente orientata a trattare gli aggiornamenti dei corrispettivi relativi ai servizi di fornitura dell'energia termica ed elettrica in maniera diversa dall'aggiornamento di tutti gli altri corrispettivi, il Collegio - a fronte di ciò - ritiene che la clausola revisionale debba essere integrata nel senso che l'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice NIC 04510 Energia elettrica e che l'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia termica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice 04521 gas naturale e gas di città. Con applicazione di tali criteri, per entrambi i servizi, il Collegio ritiene debba essere effettuato il calcolo – riservandosi di affidarne l'esecuzione ad un Consulente tecnico d'ufficio - per il periodo 2012-2016, con l'avvertenza che l'anno di riferimento è il 2005 e che il corrispettivo per entrambi i servizi è risultato pari a € 1.781.300,00 come affermato dalla Summano, dato non contestato dalla ULSS»*. L'Azienda ha ritenuto che il CTU si sia discostato dal lodo non definitivo allorché ha accertato che - limitatamente al periodo 2012-2016 ed assumendo a base di calcolo l'anno 2005 - gli importi corrisposti dall'Azienda per il “servizio energia elettrica” e il “servizio energia termica” siano stati, rispettivamente, pari a € 685.483,00 e a € 1.801.562,00. Ha eccepito l'Azienda che il CTU avrebbe violato i quesiti - che prescrivevano di esaminare gli atti del procedimento - e, in particolare il lodo non definitivo, che – secondo la tesi dell'Azienda – già avrebbe accertato che per entrambi i servizi l'importo sarebbe stato pari ad € 1.781,300,00.

Il Collegio non ignora che *«la portata di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nella parte dispositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella motivazione, la quale, nelle decisioni di accertamento e di condanna, incide sul momento precettivo della pronuncia tanto da considerarsi integrativa del dispositivo stesso, supplendo, eventualmente, alle lacune di questo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice»* (Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2016, n. 1079; Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2001, n. 889; Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 567;); che *«la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (Cass. 5 marzo 2003 n. 3245, nonché Cass. 10 gennaio 2003 n. 255; Cass. 6 novembre 2002 n. 15586, tutte rese, peraltro, con riferimento a procedimento svoltosi nell'osservanza del c.d. rito del lavoro)»* (così Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n. 10134); che *«il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all'attribuzione di un diritto ad una delle parti»* (Cass. civ., sez. V, 14 febbraio 2003, n. 2271); e che esso *«trova applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non è invece estensibile al caso in cui il dispositivo medesimo non abbia contenuto precettivo ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame»* come affermato più volte dalla Corte di cassazione (Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1999, n. 4026; Cass. S.U. n. 6706/93 e sez. 3 n. 3030/95).

Il Collegio non ha ragione di discostarsi da tale giurisprudenza e proprio sulla scorta di essa ritiene che l'osservazione formulata dall'Azienda non abbia fondamento. Infatti, se è vero che la portata della pronuncia giurisdizionale non deve essere determinato solo sulla scorta delle statuizioni contenute nella parte dispositiva, ma anche di quella riportate nella motivazione, è altrettanto vero che tale principio trova applicazione solo quando la decisione di merito contenga una pronuncia di accertamento e di condanna e non quando il dispositivo non abbia carattere precettivo.

Un sereno esame del dispositivo del lodo non definitivo evidenzia pacificamente che esso non contiene alcun accertamento in ordine agli importi dei servizi energia termica ed energia elettrica, poiché il Collegio s'è limitato ad indicare - peraltro non correttamente - che l'importo di entrambi *«è risultato pari a € 1.781,300,00 come affermato dalla Summano, dato non contestato dalla ULSS»*. In vero, nella nota esplicativa della formula revisionale relativa all'energia termica, nota apposta a pag. 9 della prima memoria, la Summano ha indicato *«C⁽²⁰⁰⁵⁾ = Corrispettivo servizio*

energia termica ospedale all'anno 2005 pari a € 1.781.300,00» mentre nella nota esplicativa della formula revisionale relativa all'energia elettrica, posta a pag. 11 della prima memoria, la Summano ha indicato «*C⁽²⁰⁰⁵⁾ = Corrispettivo servizio energia elettrica ospedale all'anno 2005 pari a € 685.383,00*». Entrambi i dati esposti dalla Summano non sono stati contestati dall'Azienda ed erroneamente il Collegio ha indicato solo il corrispettivo del servizio di energia termica – appunto € 1.781.300,00 – omettendo di richiamare anche l'importo del servizio di energia elettrica indicato dalla Summano Sanità (€ 685.383,00), per cui, ove mai il lodo non definitivo avesse provveduto ad un accertamento, l'indicazione parziale dei dati indicati da una parte sarebbe solo un errore materiale, la cui eventuale correzione è stata espressamente richiesta dalla Summano Sanità in occasione dell'udienza del 22 aprile 2021. Ma non s'è trattato di errore materiale suscettibile di correzione, poiché nessun accertamento è stato effettuato dal lodo non definitivo, come dimostrato in maniera inequivoca dal primo quesito posto al CTU, cui s'è chiesto di accertare, per entrambi i servizi e assumendo a base di calcolo l'anno 2005, quali importi siano stati corrisposti dalla ULSS n. 7 Pedemontana alla Summano Sanità S.p.A.. È evidente che ove il Collegio avesse già accertato tali importi, non avrebbe certo posto al CTU il relativo quesito.

Dalle considerazioni che precedono, risulta che la doglianza dell'Azienda per l'asserita violazione del lodo non definitivo da parte del CTU, è infondata, così come infondata è l'osservazione dell'Azienda, che ha ritenuto che non vi sarebbe stata alcuna ragione che giustificasse *«l'invasione del c.t.u. su un profilo su cui il Collegio si era pronunciato e che avrebbe dovuto (n.d.r. costituire) il punto di partenza dell'indagine del perito»*, atteso non solo che non vi era stato alcun accertamento da parte del Collegio, ma anche che il CTU s'è limitato a dare risposta al quesito postogli dal Collegio.

Tali considerazioni - che attestano la corretta determinazione della base di calcolo - comportano l'irrelevanza dell'ulteriore osservazione formulata dall'Azienda circa la circostanza che *«cambiando la base di calcolo, cambiano (... omissis...) i valori finali, ossia i "corrispettivi di contratto aggiornati"»*.

Inoltre, l'assenza di qual si voglia accertamento da parte del Collegio dimostra l'infondatezza dell'ulteriore deduzione dell'Azienda, che ha ritenuto che il presunto importo "accertato" dal Collegio di € 1.781.300,00 dovesse essere ripartito tra i due servizi in ragione dell'incidenza percentuale degli importi – questi sì – accertati dal CTU e rapportando le percentuali così individuate al suddetto importo di € 1.781.300,00. Anche in questo caso, il fatto che nessun accertamento sia stato effettuato dal Collegio fa automaticamente venir meno il fondamentale nucleo

argomentativo dell'osservazione ed esclude non solo la nullità della perizia, ma anche la necessità di chiamare il CTU a chiarimenti.

3. L'Azienda ha altresì rilevato che, con il lodo non definitivo, il Collegio ha disposto che l'integrazione della formula da utilizzare per il calcolo dell'aggiornamento del servizio di energia termica dovesse avvenire con applicazione dell'indice NIC 04521 *gas naturale e gas di città*, mentre il CTU ha utilizzato l'indice NIC 04.5.2., con ciò – secondo l'Azienda – violando il lodo non definitivo.

In relazione alla specifica questione, il CTU ha esposto che *«l'indice di riferimento utilizzato dal sottoscritto CTU, così come da interrogazione ISTAT, è l'indice “NIC 04.5.2 Gas” in luogo dell'indice “NIC 04521 gas naturale e gas di città” che era oggetto del quesito. Ragione di questa modalità operativa è riconducibile alla variazione nel tempo della definizione dell'indice relativo al bene quale rappresentativo della variazione del corrispettivo relativo al “servizio energia termica”. In particolare, si rileva che tale indice ha subito varie modifiche negli anni:*

- *nel 2005 era nominato NIC 040502 gas*
- *dal 2010 è stato nominato NIC 045210 gas di città e gas naturale*
- *dal 2012 è stato nominato NIC 04521 gas naturale e gas di città»;*

e ha concluso che *«dal sito ISTAT l'unico indice NIC relativo al gas rappresentativo della variazione del valore del “servizio energia termica” che permetta un “collegamento e raccordo” tra gli anni (1996 al 2021) del quesito peritale 2005-2016 è l'indice “NIC 04.5.2 Gas”».*

Tali considerazioni appaiono assolutamente corrette e prive di vizi logici. È, infatti, evidente che, se il Collegio – privo di precise cognizioni tecniche - avesse avuto contezza delle modifiche negli anni dell'indice *“NIC 04521 gas naturale e gas di città”*, avrebbe indicato quell'unico indice NIC relativo al gas, rappresentativo della variazione del valore del *“servizio energia termica”*, che consentisse un *“collegamento e raccordo”* tra gli anni dal 1996 al 2021. Ha affermato il CTU che l'unico indice idoneo è quello denominato NIC 04.5.2. *Gas* e il Collegio non ha ragione di dubitare di tale affermazione, peraltro non contestata neanche dall'Azienda, che s'è limitata ad affermare che in luogo di tale indice il CTU avrebbe dovuto utilizzare *«un parametro ancora diverso, maggiormente idoneo a rendere conto dell'effettiva mutazione dei prezzi dell'energia termica: ad esempio, altri criteri legati alla fluttuazione dei prezzi dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali e maggiormente idonei a tenere conto delle variazioni di costo per Summano (come quelli relativi al prezzo effettivo praticato dal suo fornitore o per lo meno all'oscillazione di costo sui mercati internazionali delle materie prime)»*. Osserva il Collegio che, ove il CTU avesse operato secondo quanto

indicato dalla ULSS, avrebbe certamente derogato al lodo arbitrale non definitivo, cui, di contro, ha dato corretta esecuzione, utilizzando l'unico indice NIC rappresentativo della variazione del valore del "servizio energia termica", che consentisse un "collegamento e raccordo" tra gli anni dal 1996 al 2021.

Pertanto, ritiene il Collegio che il CTU abbia correttamente operato e sia rimasto fedele alle indicazioni contenute nel lodo non definitivo e, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del CTU, ritiene che l'integrazione della formula relativa all'aggiornamento dei canoni circa il servizio di energia termica debba essere effettuato utilizzando l'indice NIC 04.5.2. *Gas*.

In occasione dell'udienza del 22 aprile 2021, la difesa dell'Azienda ha sostenuto che le variazioni negli anni dell'indice NIC 04521 *gas naturale e gas di città* non sarebbero state una mera modifica della denominazione dell'indice, bensì una modifica sostanziale, poiché sarebbe cambiato il "paniere" utilizzato ai fini della determinazione dell'indice. Tale affermazione, tuttavia non solo non è stata minimamente comprovata, ma non inficia l'assunto fondamentale, che induce ad applicare ai fini dell'integrazione l'indice NIC 04.5.2. *Gas*, ossia che esso sia l'unico utilizzabile ai fini della determinazione della variazione del valore del "servizio energia termica", che consentisse un "collegamento e raccordo" tra gli anni dal 1996 al 2021.

4. L'azienda ha sollevato una ulteriore questione in relazione al concreto calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo dei due servizi, assumendo che esso possa essere effettuato in tre diversi modi; *a)* utilizzando il 100% degli indici; *b)* applicando una percentuale pari allo 89,95% degli stessi, ovvero *c)* utilizzando per entrambi i servizi la formula prevista in capitolato per l'energia termica, ossia la percentuale dello 80% del parametro relativo all'energia; la percentuale del 15% del parametro relativo alla mano d'opera e la percentuale del 5% del parametro relativo ai materiali.

La USLL ha insistito, in via principale, perché l'aggiornamento dei corrispettivi relativi ai due servizi sia determinato con applicazione della percentuale dello 85,95% dei NIC e, in via subordinata, con applicazione dei NIC nella misura dello 80%, «con residuo aggiornamento del 15% e del 5% in base ai differenti parametri menzionati» ossia relativamente alla mano d'opera e ai materiali.

In ordine a tale aspetto, come già esposto nel lodo non definitivo, l'art. 20 del contratto di concessione prevede l'adeguamento dei canoni dovuti in relazione a tutti i servizi prestati dalla Summano, fissando due regole: la prima, racchiusa nel comma 3, stabilisce la revisione automatica annuale dei corrispettivi mediante applicazione della percentuale dello 89,95% della variazione

dell'indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, ossia con gli indici NIC, intervenuta tra dicembre 2005 e dicembre dell'anno precedente a quello di rivalutazione; la seconda, prevista dal comma 4, impone, con riguardo ai soli corrispettivi relativi ai servizi di gestione del calore e di fornitura dell'energia, la revisione mediante applicazione delle modalità previste nel Capitolato prestazionale all'art. 8.04.

È quindi evidente che il criterio del comma 3 non solo non costituisce criterio generale di aggiornamento di tutti i corrispettivi ma anche che per i servizi di gestione del calore e di fornitura dell'energia, la revisione deve certamente aver luogo secondo criteri diversi da quelli previsti dal comma 3. Pertanto, il criterio di aggiornamento per i servizi di cui all'art. 20, comma 4, del contratto, anche in ragione della specificità dei servizi, non può essere quello previsto dal comma 3 per tutti i canoni.

I residui criteri di calcolo astrattamente applicabili sono, quello che utilizza il 100% degli indici e quello che applica la formula prevista in capitolato per l'energia termica, ossia 80% parametro relativo all'energia; 15% parametro relativo alla mano d'opera e 5% parametro relativo ai materiali. Come già rappresentato nel lodo non definitivo, il Collegio ritiene debba individuarsi un criterio di aggiornamento dei corrispettivi relativi ai due servizi che sia *«il più consentaneo possibile rispetto alla regolazione contrattuale»*, in armonia, peraltro, con le regole legali di ermeneutica contrattuale dettate dal capo IV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile.

Al riguardo, il Collegio osserva che mentre la formula per l'aggiornamento dei corrispettivi relativi all'energia termica è consegnata all'art. 8.04.13.2 del capitolato speciale, ma non era applicabile, poiché il capitolato speciale non rapportava i coefficienti di revisione a degli specifici e oggettivi prezzari/tariffari dai quali individuare con esattezza il valore dei singoli componenti dell'uguaglianza, rinviando genericamente a parametri tariffari dell'"Autorità di settore" (AEEGSI), senza specificare, in taluni casi, a quale tipologia merceologica dovesse operarsi riferimento, per il servizio energia elettrica difetta completamente qualsiasi formula.

Conseguentemente, in difetto anche di una embrionale obiettiva manifestazione di volontà delle parti in ordine al criterio di aggiornamento del corrispettivo e tenuto anche conto della specificità dei due servizi, il Collegio ritiene che l'aggiornamento dei corrispettivi del servizio energia elettrica debba essere effettuato applicando l'indice NIC 04510 *Energia elettrica* nella percentuale del 100%.

Per le ragioni innanzi esposte, non può trovare accoglimento la richiesta – formulata in via principale – dall'Azienda di calcolare l'aggiornamento del corrispettivo di entrambi i servizi con

applicazione della percentuale dello 89,95% dei due NIC specifici, atteso che – come s'è detto – tale criterio è stato espressamente escluso dell'art. 20, comma 3, e non può trovare accoglimento la richiesta subordinata di calcolare anche l'aggiornamento dei corrispettivi relativi al servizio energia elettrica con applicazione delle medesima formula indicata per il servizio energia termica, sebbene non concretamente utilizzabile in ragione della mancata indicazione di alcune essenziali componenti. Infatti, nel caso dell'aggiornamento dei corrispettivi relativi al servizio energia elettrica è del tutto assente qual si voglia criterio.

Di contro, nel caso dell'aggiornamento dell'energia termica, l'esigenza di rispettare quanto più possibile la volontà delle parti porta a ritenere – anche in accoglimento dell'ipotesi subordinata prospettata dall'Azienda – che tale aggiornamento debba essere effettuato applicando la formula di cui all'art. 8.04.13.2 del Capitolato speciale, integrandola con il dato mancante, ossia utilizzando la formula seguente

$$C \text{ aggiornato} = C \text{ offerta} \times (80\% \times C \text{ aggiornato}/C \text{ offerta} + 15\% \times M \text{ aggiornato}/M \text{ offerta} + 5\% \times MT \text{ aggiornato}/MT \text{ offerta})$$

dove i vari parametri sono:

C offerta = corrispettivo originario da aggiornare

C aggiornato = nuovo corrispettivo

M offerta = prezzo manodopera alla data offerta

M aggiornato = prezzo manodopera alla data dell'aggiornamento

MT offerta = prezzo materiali alla data offerta

MT aggiornato = prezzo materiali alla data dell'aggiornamento

C offerta = prezzo combustibile alla data offerta

C aggiornato = prezzo combustibile alla data dell'aggiornamento

dove i vari parametri sono pesati alla luce dell'incidenza delle singole voci che compongono il corrispettivo annuo per questo servizio. Per quanto riguarda invece i valori aggiornati che compaiono nella formula sopra esposta, essi verranno periodicamente aggiornati sulla base dei valori di riferimento indicati nella tabella qui sotto.

Tabella 1-VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA

Parametro Valore di riferimento alla data di aggiornamento

Costo del combustibile per riscaldamento *Tariffa emanata dall' Authority per l'Energia*

Costo della manodopera *Listino Assisital per operaio di 5° livello*

Costo dei materiali

Prezziario della Camera di Commercio di Milano

Mantenendo inalterata la struttura della formula presente nel Capitolato Speciale, alla luce delle risultanze del Lodo non definitivo, integrando la formula come di seguito descritto: si utilizza come indice per l'aggiornamento del costo del combustibile, l'indice NIC 04521, così come espressamente determinato dal Lodo Arbitrale, in luogo della "Tariffa emanata dall'Autority per l'Energia".

C aggiornato = C offerta x (80%*NIC aggiornato/NIC base +15%*M aggiornato/M offerta + 5%*MT aggiornato/MT offerta)

Dove

PESO 80% COMBUSTIBILE

C offerta = prezzo combustibile alla data offerta

C aggiornato = prezzo combustibile alla data dell'aggiornamento

Il rapporto C offerta/C aggiornato nell'interpretazione del Lodo non definitivo, ad integrazione di quanto già disposto contrattualmente nel Capitolato Speciale, è definito come rapporto fra il valore dell'indice NIC 04521 dell'anno N (**NIC aggiornato**) sul correlato indice NIC 04.5.2 dell'anno riferimento 2005 (**NIC base**)

PESO 15% MANODOPERA

M offerta = prezzo manodopera alla data offerta

M aggiornato = prezzo manodopera alla data dell'aggiornamento

Il rapporto M offerta/M aggiornato, coerentemente con quanto definito nel contratto, è definito come rapporto fra il valore del costo orario per operaio di 5° Livello da Listino Assital dell'anno N, sul medesimo valore dell'anno riferimento 2005.

PESO 5% MATERIALI

MT offerta = prezzo materiali alla data offerta

MT aggiornato = prezzo materiali alla data dell'aggiornamento

Per quanto riguarda la componente residuale relativa ai materiali, essendo l'effetto trascurabile e le variazioni limitate, si assume che gli importi siano invariati, con effetto quindi pari a 1 del rapporto fra le due grandezze fra l'anno N e l'anno base.

Sulla scorta di tali dati e dell'indicato criterio, il CTU ha sviluppato i relativi calcoli e determinato, per il servizio energia termica, un credito della Summano Sanità – già al netto delle somme corrisposte dall'Azienda per la medesima causale – pari a € 1.276.361,02.

In relazione al servizio energia elettrica, il CTU ha determinato un credito – già al netto dell'importo corrisposto dall'Azienda per il medesimo titolo – pari a € 864.274,52, per un ammontare complessivo, determinato sommando i due importi, di € 2.140.635,54.

Il Collegio, nei termini innanzi esposti e per la parte già esaminata, condivide pienamente la relazione peritale, che è coerente con il lodo non definitivo, esente da vizi logici o giuridici e corretta nello sviluppo dei relativi calcoli.

Sulle su esposte considerazioni si fondano altresì i motivi di reiezione sia della richiesta principale dell'Azienda di dichiarare la nullità della perizia – con conseguente rinnovazione della stessa – sia della richiesta subordinata di chiamare a chiarimenti il CTU, mentre sono state già innanzi illustrate le ragioni sottese alla individuazione del concreto criterio di calcolo.

5. In relazione alla somma di cui fosse risultata creditrice la Summano Sanità ha anche richiesto il riconoscimento degli interessi legali e moratori.

L'Azienda ha sottolineato che gli interessi moratori son dovuti solo a far data da una costituzione in mora relativa ad un'obbligazione pecuniaria e tale non potrebbe considerarsi la richiesta da parte della Summano Sanità di corresponsione di un maggior importo – rispetto a quello erogato dalla ULSS – a titolo di revisione prezzi. Secondo l'Azienda l'obbligazione - peraltro gravante su entrambe le parti – sarebbe stata solo quella di rinegoziare in buona fede le clausole di revisione, allo scopo di integrare il contratto. Pertanto, - secondo la ULSS - il ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione non investirebbe affatto un debito pecuniario ma un *facere* infungibile, con un ritardo che sarebbe stato determinato dal mancato accordo pattizio.

L'assunto dell'Azienda è infondato.

È infatti evidente che la domanda della Summano Sanità non è finalizzata alla sola definizione dei criteri di determinazione da applicare ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi energia elettrica e energia termica, ma anche – se non soprattutto – ad ottenere il pagamento degli importi conseguenti dall'applicazione di tali definendi criteri. Di ciò è pacificamente prova nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 858 del 2018, che ha definito - negando la propria giurisdizione - il contenzioso insorto tra la Summano Sanità e l'Azienda, nella quale si legge che l'Impresa ha *«impugnato la nota del 5 luglio 2017 indicata in epigrafe, con la quale la Azienda Ulss n.7, tenuto conto delle condizioni contrattuali, non ha accolto la richiesta presentata il 12 giugno 2017 dalla odierna ricorrente al fine di ottenere, per il periodo 2012-2016, il compenso revisionale pari ad € 2.280.353,82, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto richiesto»*.

Ne deriva che le iniziative processuali della Summano hanno sempre avuto un duplice obiettivo: quello di far definire i criteri di determinazione degli aggiornamenti dei corrispettivi relativi al servizio energia elettrica e al servizio energia termica e quello di ottenere la corresponsione degli importi derivanti dalla applicazione di tali criteri, con la conseguente infondatezza dell'assunto dell'Azienda, che considera limitate tali iniziative processuali al solo obiettivo di ottenere una definizione dei criteri di calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi relativi al servizio energia elettrica e al servizio energia termica.

In ragione di ciò, sull'importo innanzi indicato di complessivi € 2.140.635,54 competono alla Summano Sanità gli interessi.

Quanto al criterio di calcolo di questi ultimi, il Collegio con la propria ordinanza del 23 ottobre 2020 ha chiesto al CTU di calcolare gli interessi relativi all'eventuale credito della Summano Sanità con applicazione degli interessi di cui al d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data del 5 ottobre 2017 - data in cui la Summano Sanità S.p.A. ha formulato ricorso al TAR Veneto - che è certamente un atto di costituzione in mora, sino alla data di emissione della relazione peritale definitiva.

Il CTU ha ritenuto di calcolare gli interessi con applicazione di quanto previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici DM 19 aprile 2000, n. 145 e dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, poiché il contratto di concessione è stato sottoscritto ai sensi dell'art. 37 *bis* della l. 109 del 1994. In occasione dell'udienza del 22 aprile 2021 la difesa della Summano Sanità ha affermato di condividere tale criterio.

Ritiene il Collegio che ai fini del calcolo degli interessi non possa trovare applicazione quanto previsto dal DM n. 145 del 2000 né quanto previsto dalla legge n. 109 del 1994, *legge quadro sui lavori pubblici*, per la semplice, ma assorbente, considerazione che la disciplina convenzionale contiene una diversa disposizione in materia di interessi. Dispone infatti l'art. 19.7 del contratto di concessione che *«in caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dall'Azienda al Concessionario ai sensi del presente Contratto anche per l'ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione del presente Contratto, saranno automaticamente dovuti, dalla data della scadenza a quella dell'effettivo pagamento interessi di mora calcolati in conformità al disposto di cui al D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni»*.

Risulta, pertanto, che le stesse parti avevano convenuto di calcolare gli interessi di ritardato pagamento degli importi dovuti per effetto del contratto con applicazione del d. lgs. n. 231 del 2002, per cui non v'è spazio per calcolare gli interessi secondo un criterio diverso.

Quanto al *dies a quo* per la decorrenza degli interessi, lo stesso art. 19.7 prevede che essi siano dovuti dalla data della scadenza sino a quella dell'effettivo pagamento, ma non è dato rinvenire alcuna disposizione che indichi quale sia la scadenza per la corresponsione degli aggiornamenti degli importi relativi al servizio energia elettrica e al servizio energia termica.

In vero, l'art. 20.3 del contratto di concessione dispone che «*i canoni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 20.4 che segue, verranno automaticamente rivalutati all'inizio di ogni anno solare*» per cui tale norma potrebbe indurre a ritenere che l'aggiornamento dei canoni dovesse – di norma – aver luogo all'inizio di ogni anno solare ma proprio tale regola convenzionale esclude dalla sua operatività i canoni di cui all'art. 20.4 del contratto, ossia proprio i canoni relativi ai servizi di fornitura dell'energia elettrica e di gestione calore, per il cui aggiornamento viene operato il rinvio alle disposizioni del capitolato speciale. Ne deriva che dinanzi ad una così puntuale e precisa esclusione non appare possibile operare una estensione analogica del *dies a quo* previsto per tutti i canoni anche all'aggiornamento di quelli relativi ai servizi di fornitura dell'energia elettrica e di gestione calore.

Il capitolato speciale non offre al riguardo alcuna indicazione utile, per cui il Collegio ritiene che gli interessi moratori debbano decorrere quanto meno dal 5 ottobre 2017, data in cui la Summano Sanità S.p.A. ha formulato ricorso al TAR Veneto, costituente certamente atto di costituzione in mora atteso che con esso ha richiesto il pagamento della somma di € 2.280.353,82 a titolo di compenso revisionale. Tali interessi son dovuti sino alla data di emissione del presente lodo, ossia sino alla data del 15 maggio 2021 e il loro ammontare – in relazione all'aggiornamento dei canoni di entrambi i servizi - risulta dal seguente calcolo:

Capitale: € 2.140.635,54

Data Iniziale: 05/10/2017

Data Finale: 15/05/2021

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
05/10/2017	31/12/2017	€ 2.140.635,54	8,00%	87	€ 40.818,69
01/01/2018	30/06/2018	€ 2.140.635,54	8,00%	181	€ 84.921,65
01/07/2018	31/12/2018	€ 2.140.635,54	8,00%	184	€ 86.329,19
01/01/2019	30/06/2019	€ 2.140.635,54	8,00%	181	€ 84.921,65

01/07/2019	31/12/2019	€ 2.140.635,54	8,00%	184	€ 86.329,19
01/01/2020	30/06/2020	€ 2.140.635,54	8,00%	182	€ 85.390,83
01/07/2020	31/12/2020	€ 2.140.635,54	8,00%	184	€ 86.329,19
01/01/2021	15/05/2021	€ 2.140.635,54	8,00%	135	€ 63.339,35

Totale colonna giorni: 1318

Totale interessi moratori: € 618.379,74

Capitale + interessi moratori: € 2.759.015,28

Infine, sull'importo di € 2.759.015,28, son dovuti gli interessi legali dalla data di emissione del lodo sino alla data di effettivo pagamento.

6. Come innanzi esposto, in data 11 febbraio 2020 la ULSS ha prodotto un *Atto di formulazione delle domande*, con il quale ha chiesto «*il rigetto di tutte le pretese azionate da Summano Sanità s.p.a nella presente controversia, perché infondate in fatto e in diritto, nonché la condanna della stessa Summano a versare alla parte convenuta quanto eventualmente risulti aver percepito dalla stessa in eccesso rispetto alla corretta applicazione dell'istituto della revisione prezzi;*

- la rifusione delle spese di arbitrato, di difesa e di eventuale C.T.U. e C.T.P.».

Come accertato dal CTU, l'aggiornamento dei corrispettivi relativi al servizio fornitura energia elettrica e servizio gestione calore effettuata in applicazione dei criteri fissati con il lodo non definitivo porta al credito in favore della Summano Sanità dell'importo – in linea capitale – innanzi indicato. Ciò, comporta, evidentemente la reiezione della prima parte del quesito formulato dall'Azienda, che non risulta abbia corrisposto importi per revisione dei prezzi in eccesso rispetto a quanto il Collegio ritiene sia alla Summano dovuto. Di qui la reiezione dei quesiti formulati dalla ULSS.

7. Le spese seguono la soccombenza, giusta l'art. 91 cod. proc. civ. e, attesa la pressoché totale soccombenza della ULSS, vengono integralmente poste a carico della stessa, salvo il vincolo di solidarietà della Summano Sanità S.p.A. nei confronti del Collegio.

Le spese e gli onorari di difesa vengono determinati tenendo conto dell'ammontare della controversia, in linea capitale pari a € 3.977.859,91 - derivante da € 2.280.353,82 (domanda della Summano Sanità) più € 338.709,32 più € 1.358.796,77 (domande della ULSS), oltre interessi - con applicazione del valore medio della tariffa avvocati e vengono liquidati come da dispositivo.

Così deciso all'unanimità dagli Arbitri, riuniti in conferenza telematica nelle giornate del 22 aprile 2021, 28 aprile 2021, 4 maggio 2021 e 5 maggio 2021 e sottoscritto da ciascun Arbitro nel luogo e nella data indicato accanto a ciascuna sottoscrizione.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, composto come innanzi, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando in ordine alle controversie insorte tra la **Summano Sanità S.p.A. e l'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana** in relazione al *contratto di concessione di lavori pubblici relativo alla progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero unico dell'ULSS 4 - Alto vicentino* stipulato in data 12 novembre 2007, e registrato telematicamente il giorno 22 novembre 2007, al n. 3586, serie 1 T, Ufficio delle entrate competente, Thiene, così decide:

1. per quanto occorrer possa conferma ed integra quanto deciso nei punti 1., 2. e 3. del dispositivo del lodo non definitivo depositato presso la Camera Arbitrale il 14 luglio 2020, ossia:
 - 1.1. la sede del Collegio Arbitrale è fissata presso la sede della Camera Arbitrale, istituita presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, n. 10, Roma;
 - 1.2. accerta la validità e l'efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 33.4 del contratto innanzi indicato;
 - 1.3. integra la clausola relativa alla revisione dei prezzi nel senso che il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia elettrica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi all'indice NIC 04510 *Energia elettrica* e che il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio energia termica debba essere effettuato con applicazione dei dati relativi alla voce dell'indice 04521 *gas naturale e di città* (già denominato, nel 2005, NIC 0405210 *gas di città e gas naturale* e, dal 2010 al 2011, NIC 045210 *gas naturale e gas di città*) assumendo - per entrambi i servizi - quale anno di riferimento l'anno 2005 e precisando che mentre per il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio fornitura energia elettrica il predetto indice NIC 04510 *Energia elettrica* deve essere applicato nella percentuale del 100%, per il calcolo dell'aggiornamento del corrispettivo relativo al servizio gestione calore il predetto indice NIC 04521 *Gas naturale e di città* sarà applicato nella percentuale dello 80% con applicazione per il restante 15% e 5% dei parametri revisionali legati al costo della manodopera e dei materiali;
2. in accoglimento della prima parte del primo quesito formulato dalla Summano Sanità S.p.A., dichiara sussistere il diritto della stessa a vedersi riconosciuto per il periodo 2012-2016,

l'importo relativo alla revisione del corrispettivo contrattuale per la fornitura di energia elettrica e termica, con applicazione del criterio di cui al precedente punto 1.3 del presente dispositivo;

3. in parziale accoglimento della seconda parte del primo quesito formulato dalla Summano Sanità S.p.A., a titolo di aggiornamento dei corrispettivi relativi sia alla fornitura di energia elettrica sia al servizio di gestione del calore, condanna la U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della Summano Sanità S.p.A., in persona del *legale rappresentante pro tempore*, della somma capitale di € 2.140.635,54, oltre interessi come da Contratto di convenzione, per l'importo di € 618.379,74, e pertanto, al pagamento del complessivo importo – per capitale ed interessi - di **€ 2.759.015,28**, oltre interessi, al tasso legale, dalla data di emissione del presente lodo, sino alla data dell'effettivo pagamento;
4. respinge le domande formulate dalla U.L.L.S. n. 7 Pedemontana di condanna della Summano Sanità S.p.A. a versare alla stessa U.L.S.S. n. 7 Pedemontana quanto percepito in eccesso rispetto alla corretta applicazione dell'istituto della revisione prezzi;
5. salvo ed impregiudicato il vincolo di solidarietà della Summano Sanità S.p.A. nei confronti del Collegio, condanna la U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a sopportare integralmente le spese della procedura, inclusi gli onorari del CTU, l'importo relativo allo 1% del valore della controversia, le marche da bollo, nonché le spese e gli onorari degli Arbitri, nella misura in cui tali spese ed onorari saranno determinati dalla Camera Arbitrale;
6. condanna la U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla Summano Sanità S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese ed onorari di difesa e liquida le spese nell'importo di **€ 260,00** e gli onorari – determinati come indicato in motivazione e tenuto conto della modesta soccombenza della Summano Sanità S.p.A. – nell'importo di **44.000,00**, oltre spese generali, contributo obbligatorio per la cassa Avvocati ed I.V.A.;
7. delega il Presidente, Avv. Paolo Carbone, con facoltà di avvalersi di eventuali ausiliari, a curare il deposito del presente lodo definitivo presso la Camera Arbitrale.

Così deciso all'unanimità dagli Arbitri, riuniti in conferenza telematica nelle giornate del 22 aprile 2021, 28 aprile 2021, 4 maggio 2021 e 5 maggio 2021 e sottoscritto da ciascun Arbitro nel luogo e nella data indicato accanto a ciascuna sottoscrizione.

Avv. Paolo Carbone - Presidente

Avv. Sebastiano Artale – Arbitro

Avv. Alessandro Veronese - Arbitro